



Atto del Presidente n. 7

del 25/01/2021

Classificazione: 07-02-02 2019/42

Oggetto: COMUNE DI RAVENNA - D.LGS N. 152/2006 E SMI, ARTT. 208 E 184-QUATER - LR N. 13/2015 - SAPIR PORTO INTERMODALE SPA RAVENNA - ISTANZA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER OPERAZIONI DI RECUPERO R13 - R5 (EOW) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI (FANGHI DI DRAGAGGIO) IN CASSE DI COLMATA "CENTRO DIREZIONALE".

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:

"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto..... omissis";

VISTO l'art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:

"Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci"

VISTA la nota del 23/04/2020, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 10664, con la quale il Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna ha comunicato l'avvio della procedura in oggetto ed ha convocato la conferenza di servizi nell'ambito della quale la Provincia di Ravenna è chiamata ad esprimersi per le competenze sopra richiamate;

VISTO il verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi assunto agli atti della Provincia con PG 1025 del 14/01/2021 nel quale vengono riportati i pareri dei soggetti ambientalmente competenti ai fini della Valutazione ambientale (Valsat);

VISTA la L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, ed in particolare l'art. 4, comma 4 che dispone:

4. Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto, entro il termine di cui al comma 1 possono altresì essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge:

...

e) gli atti negoziali e i procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

(...)

VISTO l'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, con particolare riferimento al comma 6:

(...) la Regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

VISTO l'art. 33 comma 4bis della L.R. 20/2000 e smi che dispone che:

4bis. Il RUE, qualora presenti la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato di cui all'articolo 29, comma 2-bis, è adottato ed approvato con il procedimento previsto dall'articolo 34.

VISTO l'art. 34 comma 6 della L.R. 20/2000 e smi che dispone che:

"Contemporaneamente al deposito, il POC viene trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore.

Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una valutazione positiva."

VISTO l'art. 19 della stessa L.R. 24/2017 che dispone:

3. La Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti d'area vasta di cui all'articolo 42, comma 2, assumono, rispettivamente, la qualità di autorità competente per la valutazione ambientale in merito alla valutazione:

a) la Regione, dei piani regionali, metropolitani e d'area vasta;

b) la Città metropolitana di Bologna, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte del territorio metropolitano;

c) i soggetti d'area vasta, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte dell'ambito territoriale di area vasta di loro competenza.

VISTA la Relazione del Servizio Programmazione territoriale (ALLEGATO A) con la quale si propone:

1. DI ESPRIMERE parere favorevole alla variante urbanistica compresa nel procedimento "D.Lgs n. 152/2006 e smi, artt. 208 e 184-quater – LR n. 13/2015 – Sapir Porto Intermodale Spa Ravenna - Istanza di rilascio autorizzazione per operazioni di recupero R13 – R5 (EoW) di rifiuti speciali non pericolosi (fanghi di dragaggio) in casse di colmata "Centro direzionale".
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/2017, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat della variante urbanistica compresa nel procedimento "D.Lgs n. 152/2006 e smi, artt. 208 e 184-quater – LR n. 13/2015 – Sapir Porto Intermodale Spa Ravenna - Istanza di rilascio autorizzazione per operazioni di recupero R13 – R5 (EoW) di rifiuti speciali non pericolosi (fanghi di dragaggio) in casse di colmata "Centro direzionale".
3. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia dell'Atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.
4. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale la trasmissione dell'Atto al Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna.

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41 del 19/12/2019 avente ad oggetto "DUP Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022 ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 – Approvazione" e s.m.i.;

VISTO l'Atto del Presidente n. 2 del 14/01/2020, relativo all'approvazione del Piano della Performance, Piano esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi 2020-2022 - esercizio 2020;

VISTO l'atto del Presidente n. 149 del 29/12/2020 avente ad oggetto "Determinazioni transitorie per la gestione dell'esercizio provvisorio 2021 nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e del Piano Esecutivo di Gestione 2021;

RITENUTE condivisibili le considerazioni espresse dal Servizio Programmazione territoriale;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Programmazione Territoriale ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;

PREVIA istruttoria svolta dal responsabile del procedimento arch. Fabio Poggioli, la cui attività è finalizzata anche alla realizzazione dell'obiettivo di PEG/PDO 022102 "Verifica e supporto alla pianificazione comunale" Azione 2 "Verifica di coerenza con i Piani sovraordinati degli strumenti di pianificazione comunale per la fase transitoria di cui all'art. 4 della L.R. 24/2017", nelle more dell'approvazione del PEG/PDO 2021;

VERIFICATO che in merito al presente atto non sussistono obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

D I S P O N E

1. DI ESPRIMERE parere favorevole alla variante urbanistica compresa nel procedimento "D.Lgs n. 152/2006 e smi, artt. 208 e 184-quater – LR n. 13/2015 – Sapir Porto Intermodale Spa Ravenna - Istanza di rilascio autorizzazione per operazioni di recupero R13 – R5 (EoW) di rifiuti speciali non pericolosi (fanghi di dragaggio) in casse di colmata "Centro direzionale".
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/2017, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat della variante urbanistica compresa nel procedimento "D.Lgs n. 152/2006 e smi, artt. 208 e 184-quater – LR n. 13/2015 – Sapir Porto Intermodale Spa Ravenna - Istanza di rilascio autorizzazione per operazioni di recupero R13 – R5 (EoW) di rifiuti speciali non pericolosi (fanghi di dragaggio) in casse di colmata "Centro direzionale".
3. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia dell'Atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.
4. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale la trasmissione dell'Atto al Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna

D A A T T O

CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 61/2020.

A T T E S T A

CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nel vigente P.T.P.C.T. 2020-2022 della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione.

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____



Provincia di Ravenna

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

RELAZIONE ISTRUTTORIA

COMUNE DI RAVENNA

D.Lgs n. 152/2006 e smi, artt. 208 e 184-quater – LR n. 13/2015 – Sapir Porto Intermodale Spa Ravenna - Istanza di rilascio autorizzazione per operazioni di recupero R13 – R5 (EoW) di rifiuti speciali non pericolosi (fanghi di dragaggio) in casse di colmata "Centro direzionale".

IL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

VISTA la L.R. n° 24 del 21 dicembre 2017, ed in particolare l'art. 4, comma 4 che dispone:

4. Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto, entro il termine di cui al comma 1 possono altresì essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge:

...

e) gli atti negoziali e i procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

(...)

VISTO l'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, con particolare riferimento al c. 6:

(...) la Regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

VISTO l'art. 33 c.4bis della L.R. 20/2000 e smi che dispone che:

4bis. Il RUE, qualora presenti la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato di cui all'articolo 29, comma 2-bis, è adottato ed approvato con il procedimento previsto dall'articolo 34.

VISTO l'art.34 c.6 della L.R. 20/2000 e smi che dispone che:

"Contemporaneamente al deposito, il POC viene trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore.

Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una valutazione positiva."

VISTO l'art. 19 della stessa L.R. 24/2017 che dispone:

3. La Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti d'area vasta di cui all'articolo 42, comma 2, assumono, rispettivamente, la qualità di autorità competente per la valutazione ambientale in merito alla valutazione:

a) la Regione, dei piani regionali, metropolitani e d'area vasta;

b) la Città metropolitana di Bologna, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte del territorio metropolitano;

c) i soggetti d'area vasta, degli strumenti urbanistici dei Comuni e delle loro Unioni facenti parte dell'ambito territoriale di area vasta di loro competenza.

VISTA la nota del 23/04/2020, assunta agli atti della Provincia di Ravenna con P.G. n. 10664, con la quale Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna ha comunicato l'avvio della procedura in oggetto ed ha convocato la conferenza di servizi nell'ambito della quale la Provincia di Ravenna è chiamata ad esprimersi per le competenze sopra richiamate;

VISTE le note del Servizio Programmazione Territoriale della Provincia di Ravenna del 09.01.2019, (PG 518) e del 03.10.2019 (PG23573), con le quali è stata richiesta documentazione integrativa;

VISTO il verbale conclusivo della Conferenza dei Servizi assunto agli atti della Provincia con PG 1025 del 14.01.2021 nel quale vengono riportati i pareri dei soggetti ambientalmente competenti ai fini della Valutazione ambientale (Valsat);

VISTA la nota del 15.01.2021, ns P.G. 1184, con la quale il Servizio Programmazione Territoriale della Provincia si è espresso in merito alla compatibilità dell'intervento con il PTCP.

PREMESSO:

CHE con deliberazione n.9 del 28 febbraio 2006 il Consiglio Provinciale ha approvato il PTCP della Provincia di Ravenna, i cui contenuti sono stati sottoposti a valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) così come previsto dalla L.R. 20/2000 e successivamente modificato tramite l'approvazione dei piani settoriali provinciali (commercio, rifiuti, energia, acque);

CHE il Comune di Ravenna è dotato di Piano Strutturale Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/2007 del 25 febbraio 2007;

CHE il Comune di Ravenna è dotato del 2° POC, approvato con delibera di consiglio Comunale n.135845/87 del 19/07/2018 che è stato accompagnato da VAS/Valsat;

CHE il Comune di Ravenna ha approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77035/133 del 28.07.2009, successivamente modificato, con delibera di C.C. n.36/2020 avente per oggetto "Variante di adeguamento 2019 al RUE e conseguenti modifiche al Piano di Zonizzazione Acustica" con conseguenti modifiche anche al 2° POC;

CONSTATATO:

CHE il procedimento in oggetto riguarda l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 per svolgere all'interno dell'area su cui ricade la Cassa di Colmata Centro Direzionale, posta tra le vie Trieste e Zani, attività di recupero di rifiuti non pericolosi (fanghi di dragaggio) già attualmente presenti nella cassa stessa al fine di asportarli e riutilizzarli, ai sensi dell'art. 184 quater del D. Lgs 152/2006, come materiali da riempimento.

L'area occupata dalla Cassa di Colmata Centro Direzionale ricade in componenti che la pianificazione comunale classifica come segue:

- *PSC: l'area è classificata Polo Funzionale di cui all'art. 59 delle Norme, in particolare comma 3 n. 9 che prevede: "Polo Centro direzionale del porto. Allo svincolo di ingresso principale all'ambito portuale in zona S. Vitale. È destinato alla realizzazione del centro direzionale del porto, comprendente tutte le funzioni direzionali e di servizio, pubbliche e private, necessarie per una gestione avanzata delle attività portuali; in particolare dovrà ospitare la nuova sede dell'Agenzia delle Dogane, in sostituzione dell'attuale sede in Darsena di Città di cui è prevista la delocalizzazione sia in ambito PRUSST che di Programma Innovativo in Ambito Urbano (PIAU). In sede di POC la funzione direzionale prevalente può essere integrata con funzioni produttive compatibili e potranno essere diversamente definiti i confini in relazione alla tipologia ed entità della ristrutturazione dello svincolo a livelli sfalsati tra la SS 67 e la via Trieste."*
- *RUE: l'area è classificata Polo Funzionale, regolamentata dall'art. IV.3.11 delle Norme di Attuazione, in particolare il comma 2 che prevede: "Il RUE disciplina le aree esistenti all'interno dei Poli funzionali, classificandole secondo le diverse componenti di spazio e sistema; in tali aree si applica la specifica disciplina di componente come definita nelle presenti norme. Il POC disciplina le aree di nuovo impianto."*
- *POC vigente: l'area è classificata di nuovo impianto come Polo Funzionale regolamentata dall'art. 40 delle Norme di Attuazione, in particolare il comma 4 lettera B), che prevede: "B) Polo provinciale Porto di Ravenna-Centro direzionale del porto - PF9 Si rimanda ai contenuti degli accordi/progetti in corso di attuazione. 1. In tali aree si perseguono le finalità e le prestazioni descritte all'art. 59 del PSC.5. 2. In tali aree l'intervento avviene:
a) con modalità diretta ai sensi dell'art. VII.1.8 del RUE.5 nel caso di intervento nell'area ad intervento diretto individuata dal RUE per il completamento/integrazione del 1° stralcio funzionale b) con modalità indiretta riguardante l'intero comparto di nuovo impianto così come individuato dal PSC e precisato dal RUE; il PUA dovrà tener conto di quanto già attuato con modalità diretta (1° stralcio centro direzionale), anche in relazione al nodo di accesso all'area portuale.*

In sede di PUA il perimetro di comparto dovrà essere verificato sulla base dello stato di attuazione del sistema della viabilità realizzato e/o previsto, in relazione al quale potrà essere definito anche in ampliamento.

3. Nel caso b) l'intervento avviene con modalità indiretta ordinaria sulla base di un PUA di iniziativa privata e/o pubblica, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e parametri dimensionali:

a) Il PUA deve perseguire la qualità ecologico-ambientale dell'insediamento, in particolare dovrà prevedere un'opportuna contestualizzazione, oltre che in relazione al 1° stralcio del Centro direzionale già realizzato, anche rispetto al sistema della viabilità ed una adeguata caratterizzazione dell'area come porta di accesso al porto di Ravenna

b) Sono consentiti i seguenti usi, come definiti all'art. II.2.3 del RUE.5:

Spu3 Servizi istituzionali, amministrativi e di gestione servizi pubblici

Spu4 Servizi culturali, ricreativi, congressuali, per lo spettacolo, associativi e politici

Spr3 Terziario, direzionale e artigianato di servizio (persona, cose, beni di produzione, imprese, mezzi limitatamente ai cicli e motocicli) e laboratoriale alimentare: (gelaterie, pasticcerie, panificazione e prodotti da forno, pizzerie al taglio e da asporto, rosticcerie, ecc.)

T1 Strutture ricettive alberghiere: (alberghi, residenze turistico-alberghiere)

PO.3 Attività amministrative e direzionali di servizio alle attività portuali, attività di presidio ambientale

Sm1 Autorimesse

Sm2 Autosilo

Sm3 Impianti di distribuzione carburanti ad uso pubblico di cui alla Deliberazione C.R. 355/2002 e s.m.i. e di combustibili alternativi di cui al Dlgs 257/2016

Sm4 Parcheggi e nodi di scambio e di servizio

T3 Strutture ricettive extra alberghiere e altre tipologie ricettive: (limitatamente a ostelli e aree attrezzate di sosta temporanea camper)

Sm5 Stazione per autocorriere, aziende di trasporto pubblico e relativi servizi (uffici, bar, ristoranti, etc.). E' ammesso un alloggio di custodia e/o foresteria con SC ≤ 160 m².

Il PUA potrà individuare e disciplinare altri usi portuali (PO) purché compatibili con l'uso prevalente direzionale, anche in relazione alla caratterizzazione dell'area di cui sopra.omissis..."

Più specificatamente, l'area occupata dalla cassa di colmata interessata dall'autorizzazione ricade nella porzione disciplinata dalle disposizioni di cui al punto 3 del sopra richiamato comma 4 lettera B), per cui eventuali interventi devono essere preceduti da approvazione di specifico PUA e gli usi ammessi in via diretta dal POC sono quelli sopra elencati.

L'attività di recupero di rifiuti non pericolosi è disciplinata dalle Norme Tecniche di Attuazione del RUE all'art IV.3.12 comma 1bis, che prevede:

In ossequio ai principi tesi a favorire l'economia circolare espressi all'art. 14 comma 2 della L.R. 23/12/2016 n° 25, gli "impianti di recupero di rifiuti non pericolosi" , anche se non individuati nelle tavole di RUE 2 ai sensi del precedente comma, sono ammessi all'interno delle aree dello Spazio Portuale o dei tessuti per attività produttive di RUE e di POC ove siano consentite attività di tipo industriale (Pr1 e PO.4) ed alle eventuali condizioni imposte dagli strumenti per detto uso. A tali impianti si applicano le prescrizioni di cui al comma 2 lettera "a" del presente articolo, limitatamente a rifiuti non pericolosi.

Tale Norma circoscrive l'ammissibilità degli "impianti di recupero di rifiuti non pericolosi" alle aree dello Spazio Portuale o dei tessuti per attività produttive di RUE e di POC ove siano consentite attività di tipo industriale (Pr1 e PO.4), tali due attività Pr1 e PO.4 non sono comprese nell'elenco degli usi ammessi dalla sopra richiamata norma di POC (punto 3 del comma 4, lettera B), dell'art. 40 delle NTA) che regola le aree del "Polo funzionale - PF9" in cui è collocata la Cassa di colmata in oggetto;

L'intervento proposto non risulta compatibile con la strumentazione urbanistica vigente in quanto le norme di POC, non prevedendo che su di essa possano essere consentite attività di tipo industriale (Pr1 e PO.4), non consentono l'applicazione del comma 1bis dell'art IV.3.12 del RUE che renderebbe conforme le attività di recupero di rifiuti non pericolosi.

Inoltre, l'esecuzione di attività edilizie-urbanistiche sull'area è subordinata alla modalità indiretta, previa approvazione di PUA che disciplini le attività ammissibili.

Pertanto, il rilascio della autorizzazione in oggetto, ai sensi del comma 6 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 consentirà l'esecuzione di attività in variante allo strumento urbanistico, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. L'esecuzione di attività in variante allo strumento urbanistico è limitata ai contenuti ed alla durata della autorizzazione che sarà rilasciata da Arpa-SAC e la variante cesserà la sua efficacia al termine della validità della autorizzazione stessa. Questo anche in ragione delle attività svolte che non richiedono la realizzazione di opere edilizie che possano determinare una trasformazione permanente della situazione di fatto in cui l'area si trova.

I materiali estratti dalla cassa di colmata saranno utilizzati come materiali da riempimento di aree che l'Autorità di Sistema Portuale sta acquisendo mediante esproprio nell'ambito dello sviluppo del Progetto "HUB Portuale" approvato con delibera CIPE n. 1/2018, in particolare identificate dal progetto come le aree denominate "Logistica 2" ad est della strada statale SS67 "Classicana", confinanti a nord con la via Trieste ed a sud con la via Canale Molinetto.

CHE le aree interessate dal progetto "(...) ricadono all'esterno della perimetrazione delle Stazioni del Parco Regionale del Delta del Po dell'Emilia-Romagna ed all'esterno dei perimetri dei siti Rete Natura 2000 di competenza, non risulta pertanto necessaria l'espressione del nulla osta di competenza e la richiesta di studio di incidenza ambientale sugli habitat e le specie interne ai Siti Rete Natura 2000", come riportato nella comunicazione del Parco del Delta del Po del 26.10.2020.

CHE vista la natura degli interventi oggetto di variante, non viene richiesta l'espressione della Provincia relativamente all'art.5 L.R. 19/2008 "Norme per la riduzione del rischio sismico".

a. SULLA CONFORMITA' ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

La documentazione prodotta comprende la relazione di Valsat che riporta un apposito paragrafo "Quadro di riferimento programmatico" contenente la "verifica di conformità a vincoli e prescrizioni" della Variante proposta rispetto alla pianificazione sovraordinata.

L'area oggetto dell'autorizzazione è compresa nel Polo funzionale 4 "Porto di Ravenna" così come individuato dal PTCP che comprende l'intero perimetro dello scalo portuale.

Ad integrazione di quanto riportato nella sopra citata Relazione, occorre precisare che per il Polo funzionale del porto in sede di formazione del PSC non è stato sottoscritto l'accordo territoriale ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20/2000, in quanto il Piano Strutturale del Comune di Ravenna ricade nel caso di esclusione indicato al c. 7 dell'art. 8.5 delle Norme di attuazione del PTCP.

Relativamente all'individuazione delle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti, di cui alla "Variante specifica al Piano territoriale di coordinamento provinciale in attuazione al P.R.G.R. approvato dall'Assemblea legislativa con delibera n. 67 del 03.05.2016", approvata con Deliberazione di Consiglio provinciale n. 10 del 27 febbraio 2019, dall'esame della tav.4-9 si riscontra che l'area occupata dalla Cassa di colmata "centro direzionale" ricade una zona classificata ad "ammissibilità condizionata".

L'anzidetta classificazione è determinata da: *art. 28 - zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, al riguardo si rinvia alle prescrizioni/condizioni del Piano di Tutela delle Acque della Provincia di Ravenna (Artt. 5.3; 5.7; 5.11)*. Il documento di Valsat (REL. 12) e la Relazione integrativa prodotta (PG 2020/6013) corrispondono alle condizioni indicate all'art. 28 che richiamano il PTA. Inoltre la ditta proponente ha fornito idonea documentazione riguardante le condizioni di cui alle lettere a) e c) dell'art.6.2 delle NTA del PTCP.

Il PTCP di Ravenna, relativamente all'"Attuazione delle politiche di piano: azioni e progetti", prevede:

- *Adeguare e potenziare le infrastrutture portuali.*

(...)

3.70 Individuazione di metodologie e siti per l'allocazione dei materiali di escavo.

Come precedentemente richiamato, in riferimento alla verifica di conformità al PTCP dell'intervento in oggetto, il Servizio Programmazione Territoriale si è espresso con nota del 15.01.2021, P.G. 1184.

b. SULLA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

In adempimento a quanto previsto dall'art. 19 della LR 24/2017, per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale: AUSL Romagna, ARPAE, Consorzio di Bonifica Romagna, i quali nell'ambito della Conferenza dei servizi si sono così espressi:

- ARPAE, nota del 07/01/202, assunto agli atti della Provincia con PG 281, con la quale in riferimento alla variante urbanistica formula il seguente parere:

Valutazione ambientale strategica

Visto il documento di Valutazione Ambientale Strategica datata Gennaio 2020, considerato che l'oggetto della variante si limita alle sole operazioni autorizzate dall'istanza ex art. 208, che prevede il recupero dei rifiuti depositati nella cassa di colmata secondo quanto previsto dall'art. 184 – quater del D.lgs. 152/06, lasciando inalterata la destinazione finale di PRG/POC/RUE.

Preso atto delle valutazioni ambientali espresse all'interno del procedimento art. 208. si ritiene di non ravvisare motivi ostativi dal punto di vista ambientale alla variante di cui all'oggetto.

- Consorzio di Bonifica Romagna Occidentale, con parere del 12.03.2020 allegato al verbale della Conferenza con il quale *esprime parere favorevole all'attuazione dell'intervento di recupero R13-R15 (EoW) di rifiuti non pericolosi ((fanghi di dragaggio) in cassa di colmata denominata "Centro direzionale";*

La Conferenza dei servizi ha ritenuto acquisito il silenzio assenso da parte dell'Ausl.

CONSIDERATO:

CHE ai sensi degli artt.33 e 34 della L.R. 20/2000 la Giunta Provinciale "può formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore".

CHE sulla base della relazione di Valsat che comprende una descrizione del piano, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente e la consultazione dei soggetti ambientalmente competenti i quali hanno espresso parere favorevole alla variante, fatta eccezione dell'Ausl per la quale la conferenza dei Servizi ha ritenuto acquisito il silenzio assenso.

CHE durante il periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni.

CHE le previsioni di cui alla variante in oggetto non contrastano con le prescrizioni, le direttive e gli indirizzi del vigente PTCP, sia nella sua componente paesistica che pianificatoria;

Tutto ciò **PREMESSO, CONSTATATO E CONSIDERATO**

PROPONE

1. DI ESPRIMERE parere favorevole alla variante urbanistica compresa nel procedimento "D.Lgs n. 152/2006 e smi, artt. 208 e 184-quater – LR n. 13/2015 – Sapir Porto Intermodale Spa Ravenna - Istanza di rilascio autorizzazione per operazioni di recupero R13 – R5 (EoW) di rifiuti speciali non pericolosi (fanghi di dragaggio) in casse di colmata "Centro direzionale".
2. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 24/2017, parere motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale Valsat della variante urbanistica compresa nel procedimento "D.Lgs n. 152/2006 e smi, artt. 208 e 184-quater – LR n. 13/2015 – Sapir Porto Intermodale Spa Ravenna - Istanza di rilascio autorizzazione per operazioni di recupero R13 – R5 (EoW) di rifiuti speciali non pericolosi (fanghi di dragaggio) in casse di colmata "Centro direzionale".

3. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia dell'Atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.
4. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale la trasmissione dell'Atto al Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna.

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
(ARCH. FABIO POGGIOLI)
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE



Provincia di Ravenna

Proponente: /Programmazione Territoriale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

su PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPOSTA n. 82/2021

OGGETTO: COMUNE DI RAVENNA - D.LGS N. 152/2006 E SMI, ARTT. 208 E 184-QUATER - LR N. 13/2015 - SAPIR PORTO INTERMODALE SPA RAVENNA - ISTANZA DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE PER OPERAZIONI DI RECUPERO R13 - R5 (EOW) DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI (FANGHI DI DRAGAGGIO) IN CASSE DI COLMATA "CENTRO DIREZIONALE".

SETTORE INTERESSATO

Il sottoscritto Responsabile del *settore* interessato ESPRIME ai sensi e per gli effetti dell'art 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Ravenna, 22/01/2021

IL DIRIGENTE del SETTORE
NOBILE PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
